



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Paola Vella

Luigi D'Orazio

Giuseppe Dongiacomo

Roberto Amatore

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA EX ART. 80 E 82 T.U.B.
--

Ud.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17387/2023 R.G. proposto da:

Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto società cooperativa - in persona dell'ex legale rappresentante Piergiorgio Agostini -, Agostini Piergiorgio e Furlani Federico, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Frigo, domicilio digitale: silvia.frigo@ordineavvocatipadova.it

-ricorrenti-

contro

Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto società cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Marco Paolo Ferrari PEC: marcopaoloferrari@ordineavvocatiroma.org, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Artusi Sacerdoti, PEC: roberto.artusi@ordineavvocatipadova.it

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5214/2023 depositata il 19/7/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2026 dalla Consigliera Paola Vella.

FATTI DI CAUSA



1. — Con decreto del 6 maggio 2016 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito di una verifica ispettiva della Banca d'Italia, ha sottoposto il Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto società cooperativa (di seguito Crediveneto) alla procedura di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e con provvedimento in pari data la Banca d'Italia ha nominato i Commissari Liquidatori, i quali, con ricorso del 9 novembre 2020, hanno chiesto al Tribunale di Rovigo la dichiarazione di insolvenza di Crediveneto, ai sensi dell'art. 82, comma 2, TUB.

2. — Nel relativo giudizio, poi trasferito per competenza al Tribunale di Roma, si sono costituiti separatamente Crediveneto, Piergiorgio Agostini (quale ex legale rappresentante) e Federico Furlani (quale ex componente del consiglio di amministrazione) per eccepire, tra l'altro, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei Commissari liquidatori - in quanto avevano instato per la dichiarazione di insolvenza a distanza di oltre quattro anni dall'apertura della procedura - e l'insussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall.

3. — Con sentenza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Crediveneto.

4. — La Corte d'appello di Roma, riuniti i separati reclami proposti da Crediveneto, Piergiorgio Agostini e Federico Furlani, che lamentavano, tra l'altro, la totale pretermissione delle evidenze allegate e delle istanze istruttorie formulate, ha confermato la sentenza di primo grado.

4.1. — In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata sia l'eccezione di difetto di interesse ad agire della Liquidatela — alla luce dei preminenti interessi pubblici implicati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa (evincibili anche dalla sentenza della Corte cost. n. 12 del 2020 e testimoniati dall'attribuzione dell'iniziativa ex art. 82 TUB non solo ai Commissari Liquidatori, ma anche al P.M. e al Tribunale *ex officio*) e stanti l'assenza di termini di decadenza per l'esercizio della domanda e l'irrilevanza della prospettata eventualità di prescrizione delle azioni revocatorie —, sia il lamentato vizio



procedimentale di accertamento dello stato di insolvenza soltanto sulla base del parere della Banca d'Italia, previsto dagli artt. 80 e 82, comma 2, TUB, trattandosi comunque di parere munito di portata probatoria qualificata proprio per la *«natura altamente tecnica e specializzata degli accertamenti e delle valutazioni demandati»* all'organo di competenza, rispetto ai quali i reclamanti avevano *«opposto contestazioni del tutto labili e prive di riscontri oggettivi, enfatizzando che il progetto di bilancio al 31.12.2025 – mai rettificato dal CdA né approvato dai soci, essendo sopravvenuta la LCA – esponesse un patrimonio netto positivo di € 40.045.000,00 ed obliando o sottovalutando l'inequivoco comportamento tenuto dal CdA»*, così come la *due diligence* svolta dalla terza cessionaria Banca Sviluppo s.p.a. ed anche la distinzione allegata tra "svalutazione" e "accantonamenti a fondi".

4.2. — La Corte distrettuale ha altresì osservato: che il tribunale non si era riferito alle rettifiche proposte da Banca Sviluppo s.p.a., ma ai valori che il CdA aveva deliberato di recepire nel bilancio (pur non facendolo); che secondo Cass. 20186/2017 lo stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa va ancorato ai parametri dell'art. 5 l.fall. con particolare attenzione, stante l'attività creditizia, al deficit patrimoniale, preminente anche rispetto alla illiquidità e agli inadempimenti; che i reclamanti avevano invocato o valutazioni antecedenti, sconfessate dallo stesso CdA, o circostanze successive irrilevanti alla stregua degli evocati precedenti di legittimità; che alla luce di tutto quanto argomentato, risultava irrilevante la perizia di parte prodotta ed anche la CTU invocata, eminentemente esplorativa.

5. — I reclamanti hanno impugnato la decisione con un unico ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da memoria depositata da un nuovo difensore, a seguito di rinuncia al mandato dei difensori originari.

6. — La procedura di liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in connessione con l'art. 82 d. lgs. 385/1993, per avere la Corte d'appello escluso la rilevanza della condizione dell'azione costituita dalla necessità di un interesse ad agire attuale e concreto, ex art. 100 c.p.c., in capo ai Commissari liquidatori, travisando il senso dei principi enunciati dalla Consulta (posto che Corte Cost. n. 12/2020 riguardava l'applicabilità della disciplina in tema di ragionevole durata dei processi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e non il procedimento di accertamento dello stato di insolvenza). Secondo i ricorrenti, *«l'interesse, attuale e concreto, in grado di giustificare l'azione dei commissari liquidatori non può essere desunto da altro se non dalle conseguenze che la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza può avere sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa; quella, appunto, che è compito di tali commissari condurre nel modo migliore possibile. Sicché basta considerare che tali conseguenze sono essenzialmente quelle di rendere applicabile la disciplina penalistica della crisi e utilizzabili le azioni revocatorie, per comprendere che, potendo soprattutto le seconde avere un ruolo ai fini dello svolgimento della procedura di liquidazione, un loro interesse può essere attuale e concreto solo se attuale e concreta è la possibilità di esercitare tali azioni»*.

1.1. — La censura è inammissibile poiché, nella sua genericità, non si confronta con l'effettivo tenore della decisione impugnata.

La legittimazione attiva dei Commissari Liquidatori a promuovere la dichiarazione dello stato di insolvenza trova fondamento nell'art. 82, comma 2, TUB, che attribuisce loro il relativo potere, accanto al P.M. e al Tribunale *ex officio*, e non anche ai creditori, a testimonianza dell'interesse pubblico sotteso al corrispondente accertamento giudiziale; su un diverso piano si muovono, invece, le successive ed eventuali iniziative recuperatorie e revocatorie, così come quelle di carattere penale, da assumere solo al ricorrere dei correlati presupposti.



A nulla rileva, allora, il richiamo al pacifico formante giurisprudenziale di legittimità sulle caratteristiche, in generale, dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione, e in particolare sulla necessità di un «risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (tra le più recenti, Cass. n. 19189/2026, n. 32222/2025, n. 12733/2024), venendo qui in rilievo, appunto, i profili pubblicistici sottesi alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 82 TUB, che la corte d'appello ha giustamente ravvisato anche nella sentenza della Corte cost. n. 12 del 2020, ove vengono poste in risalto le finalità pubblicistiche della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che assume una particolare connotazione in termini di tutela del pubblico affidamento quando ad esserne coinvolto è un istituto bancario.

2. — Il secondo mezzo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in connessione con gli artt. 80 e 82 d.lgs. 385/1993 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte distrettuale indebitamente tralasciato le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti, e segnatamente la richiesta di CTU tecnico-contabile finalizzata a porre in evidenza l'esuberanza di talune poste passive, estimative e di carattere prudenziale (accantonamenti per oneri e per svalutazioni di crediti), richieste dal terzo acquirente dell'azienda bancaria in funzione dell'atto di cessione. Secondo i ricorrenti la corte d'appello avrebbe aderito in modo acritico alle risultanze del parere della Banca d'Italia ex art. 82 TUB, omettendo di svolgere un'effettiva indagine sulla consistenza patrimoniale della banca alla data di avvio della procedura di LCA.

2.1. — Il motivo è per un verso inammissibile - in quanto, al di là delle violazioni di legge formalmente indicate, attinge a valutazioni di merito che non hanno accesso a questa sede - e, per altro verso, infondato, avendo il giudice *a quo* correttamente evocato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale «nei giudizi instaurati per la dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto non sono formati



da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione. Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero» (Cass. n. 11267/2020).

3. — Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 82 d.lgs. 385/1993 in connessione con l'art. 5 l. fall., in quanto la corte d'appello si sarebbe limitata a desumere l'esistenza dello stato di insolvenza di Crediveneto dalle risultanze del progetto di bilancio formato in circostanze del tutto eccezionali, a poche ore dall'avvio della procedura di liquidazione, senza accertare l'effettiva situazione patrimoniale della banca – che dovrebbe rivestire maggiore rilevanza, stanti le esigenze di garanzia per il mercato e per i depositanti – e senza tener conto che il bilancio predisposto dagli amministratori per la chiusura dell'ultimo esercizio di attività mostrava un patrimonio netto in attivo, e che solo contestualmente alla messa in LCA e alla decisione di cessione dell'azienda si era proceduto a rilevanti svalutazioni e accantonamenti, per di più in ossequio alle richieste della controparte negoziale.

3.1. — La censura è inammissibile perché deduce un vizio di violazione di legge senza confrontarsi adeguatamente con le plurime argomentazioni addotte dai giudici di merito a fondamento dell'accertato stato di insolvenza.

Questa Corte ha più volte ammonito che il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si



assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la relativa interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 28541/2024); si tratta, invero, di un vizio che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e che perciò implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; al contrario, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa risulta esterna all'esatta interpretazione della norma, inerendo piuttosto alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (*ex plurimis*, Cass. n. 7871/2025).

4. — Il quarto mezzo prospetta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., per l'asserita mancanza o apparenza della motivazione, in quanto la corte d'appello avrebbe semplicemente trascritto ampi stralci delle difese della procedura resistente, senza fornire pertinente riscontro alle eccezioni e difese dei reclamanti, incentrate nella valutazione della situazione patrimoniale della banca, di cui non si contestava lo stato di crisi ma solo quello di insolvenza.

4.1. — Il motivo è infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta da quei gravissimi vizi che, soli, possono condurre alla nullità della decisione, per mancato raggiungimento della soglia minima di costituzionalità, come declinati per via nomofilattica a partire da Cass. Sez. U., n. 8053/2014.

D'altronde, gli stessi ricorrenti mostrano consapevolezza dell'orientamento di legittimità che ammette la motivazione dei provvedimenti giudiziali anche *per relationem* alle argomentazioni difensive delle parti (Cass. Sez. U., n. 642/2015; conf. Cass. n. 29028/2022), purché sia chiaro l'iter logico seguito, come è nel caso in esame, avendo la corte d'appello spiegato anche le ragioni per le quali non ha ritenuto rilevanti le richieste istruttorie dei reclamanti e, in particolare, la richiesta di CTU, alla luce delle emergenze istruttorie esposte da pag. 4 a pag. 7 della sentenza.



5. — Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in dispositivo.

6. — Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/7/2026.

Il Presidente

